

SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE AUTOBUS DEI PASSEGGERI
CROCIERISTI
ALL'INTERNO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA**

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni .	6
Articolo 2 Oggetto	7
Articolo 3 Durata.....	8
Articolo 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore	9
Articolo 5 Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione.....	12
Articolo 6 Verifiche, controlli ed accettazione.....	13
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	14
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio	15
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti	16
Articolo 10 Penali	19
Articolo 11 Cauzione	22
Articolo 12 Riservatezza	23
Articolo 13 Risoluzione	24
Articolo 14 Recesso	25
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile.....	27
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d'autore	28
Articolo 17 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito.....	28

Articolo 18 Subappalto.....	29
Articolo 19 Foro competente	30
Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento	30
Articolo 21 Oneri fiscali e spese contrattuali	38
Articolo 22 Trasparenza	38
Articolo 23 Tracciabilità dei flussi finanziari	39
Articolo 24 Condizioni risolutive espresse.....	40
Articolo 25 Clausola finale.....	41

SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE AUTOBUS DEI PASSEGGERI
CROCIERISTI
ALL'INTERNO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

TRA

Port Mobility S.p.A., con sede legale in Civitavecchia (RM), Località Prato del Turco s.n.c., numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA 08280881007, in persona del [●], Dott. [●], giusti i poteri conferiti con [●], domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche "**Port Mobility**" o "**PM**")

E

la/il [●], con sede legale in [●], Via [●], numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA [●], in persona del [●], Dott. [●], giusti i poteri conferiti con [●], domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche "**Fornitore**")

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a) che Port Mobility è la società concessionaria dei servizi di mobilità di interesse generale e delle relative manutenzioni, ivi inclusi i servizi di navettamento, nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;

- b) che Port Mobility ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento del servizio di navettamento dei passeggeri crocieristi (di seguito, per brevità, anche "**Servizio**");
- c) che per le finalità di cui alla precedente lettera b), con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____ PM ha indetto la "*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto mediante autobus dei passeggeri crocieristi all'interno del porto di Civitavecchia*" (di seguito, per brevità, anche "**Procedura**" o "**Gara**");
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente contratto, nella Scheda tecnica (Allegato "A" al presente contratto) e, ove migliorativa, nell'Offerta tecnica (Allegato "B" al presente contratto);
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati (di seguito, per brevità, anche "**Contratto**"), nonché dall'ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile, entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara e il collaudo propedeutico alla stipula del presente Contratto è stato eseguito con esito positivo. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per Port Mobility nei

confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - a) l'Allegato "A" (Scheda tecnica), l'Allegato "B" (Offerta tecnica) e l'Allegato "C" (Offerta economica);
 - b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto, ivi incluso quanto stabilito nei suoi Allegati;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per Port Mobility. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegare, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'affidamento della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da Port Mobility.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o

regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

6. Nell'ambito del Contratto si intende per:
- a) **Port Mobility:** Port Mobility S.p.A.;
 - b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
 - c) **Scheda tecnica:** il documento di cui all'Allegato "A", già Allegato 5 alla Lettera d'invito;
 - d) **Offerta tecnica:** la documentazione di cui all'Allegato "B", ivi inclusa la Relazione tecnica analitica;
 - e) **Offerta economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - f) **Fornitore:** l'operatore economico affidatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - g) **Parte:** Port Mobility o il Fornitore (congiuntamente definiti anche "**Parti**");
 - h) **Servizio:** il servizio di trasporto mediante autobus dei passeggeri crocieristi all'interno del porto di Civitavecchia oggetto del presente Contratto, come meglio identificato nella Scheda tecnica (Allegato "A").
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Oggetto

1. Port Mobility affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del Servizio da effettuarsi nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto nella Scheda tecnica e, ove migliorativa, nell'Offerta tecnica.
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto, nella Scheda tecnica e, ove migliorativa, nell'Offerta tecnica.
3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei

confronti di Port Mobility ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze di Port Mobility, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo stimato di spesa pari a Euro **5.000.000,00** (cinquemilioni/00), IVA esclusa.

4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto Port Mobility si riserva la facoltà di affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. Port Mobility si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
 - a) la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
 - b) limitatamente al tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente ed alla stipula del relativo contratto, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli;
 - c) la facoltà di cui all'articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da esercitarsi entro il termine di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi e fino ad un importo pari ad Euro 2.000.000,00.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data della sua sottoscrizione e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo stimato di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, Port Mobility si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, lettera a).
3. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.

Articolo 4

Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio di cui al presente Contratto, alla Scheda tecnica (Allegato "A") e, ove migliorativa, all'Offerta tecnica (Allegato "B"), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio, Port Mobility potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie e di natura regolamentare, e comunitarie vigenti, anche in materia di trasporto di persone nonché ambientale (ivi incluso, tra gli altri, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 1987), e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nella Scheda tecnica, nel Contratto e, ove migliorativa, nell'Offerta tecnica, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne Port Mobility da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso

remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Port Mobility, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare nell'esecuzione del Servizio, in via preferenziale, il personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle relative attività dall'impresa uscente e, a tal fine, ad assumere la parte di detto personale, ove il menzionato personale sia disponibile all'assunzione e ciò non arrechi danno all'impresa uscente;
- b) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Servizio nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto e relativi Allegati;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Port Mobility e, in particolare, al Direttore dell'esecuzione ai sensi del successivo articolo 6, di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto, alla Scheda tecnica ed alla normativa tutta vigente, anche in materia ambientale nonché, ove migliorativa, all'Offerta tecnica;
- d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, e a consentire a Port Mobility e, in particolare, al Direttore dell'esecuzione ai sensi del successivo articolo 6, di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto, alla Scheda tecnica e alla normativa tutta – anche secondaria e di natura regolamentare – vigente anche in materia di trasporto di persone ed ambientale nonché, ove migliorativa, all'Offerta tecnica;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da Port Mobility;
- f) comunicare tempestivamente a Port Mobility le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del

Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute;

- g) comunicare a Port Mobility con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni le eventuali variazioni che dovessero intervenire con riferimento al Responsabile del contratto indicato dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto, in conformità con le relative competenze ed esperienze. Il tutto come meglio precisato al successivo articolo 5;
 - h) a manlevare e tenere indenne Port Mobility da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi, le aree e gli impianti di pertinenza di Port Mobility dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, impianti e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con Port Mobility. Peraltro il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici, gli impianti e le aree di pertinenza di Port Mobility continueranno ad essere utilizzati dal personale di Port Mobility stessa e/o da terzi autorizzati.
 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Port Mobility e/o da terzi autorizzati.
 9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, a Port Mobility.
 10. Il Fornitore si obbliga a consentire a Port Mobility di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Port Mobility.

12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione a Port Mobility di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
13. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio nei luoghi indicati da Port Mobility, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, nella Scheda tecnica e, ove migliorativa, nell'Offerta tecnica; il Servizio dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, nella Scheda tecnica e, ove migliorativa, nell'Offerta tecnica, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle aree presso le quali lo stesso Servizio deve essere eseguito.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, Port Mobility può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 5

Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del contratto" il proprio dipendente/dirigente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso Port Mobility per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di Port Mobility. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

I recapiti del Responsabile del contratto sono di seguito riportati:

- a) numero telefono fisso _____ e numero fax _____;
 - b) indirizzo e-mail _____.
2. Il Fornitore deve comunicare a Port Mobility per iscritto, almeno a mezzo telefax o PEC e con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni, l'eventuale necessità di sostituire il Responsabile del contratto. Il Fornitore prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso fin da ora, che il Responsabile del contratto potrà essere sostituito (i) solo con risorse dotate delle medesime – per tipologia, qualità e quantità – competenze, esperienze e curricula, (ii) solo previo invio a Port Mobility dei curricula dei sostituti designati e previo assenso da parte di Port Mobility alla sostituzione;

assenso questo che sarà basato sulla valutazione, da parte di Port Mobility, della effettiva corrispondenza dei curricula, delle competenze e delle esperienze dei sostituti proposti con quelli delle risorse da sostituire.

3. Nel caso in cui il Fornitore provveda alla sostituzione del Responsabile del contratto senza rispettare quanto previsto al precedente comma 2 e/o comunque affidi il ruolo di Responsabile del contratto a soggetto che non sia in possesso delle medesime – per tipologia, qualità e quantità – competenze, esperienze e curricula rispetto ai soggetti indicati ai fini della stipula del presente Contratto, Port Mobility, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10, potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod.civ..
4. Per parte sua Port Mobility indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. _____, il quale rappresenta l'interfaccia di Port Mobility nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto.

I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono di seguito riportati:

- numero telefono fisso _____ e numero fax _____;
- indirizzo e-mail _____.

Articolo 6

Verifiche, controlli ed accettazione

1. Il Servizio e tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposte a verifica e controllo da parte di Port Mobility.
2. Tali verifiche e controlli sono tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, specifiche tecniche, termini e livelli di servizio prescritti nel presente Contratto, nella Scheda tecnica e, ove migliorativa, nell'Offerta tecnica, nonché dalla normativa vigente in materia, oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. In particolare, anche ai fini dei pagamenti dei corrispettivi dovuti al Fornitore, il Direttore dell'esecuzione – con cadenza mensile – accerta se le prestazioni sono state svolte con regolarità e perfetta esecuzione, secondo quanto previsto dal presente Contratto, dalla Scheda tecnica (Allegato "A") e, ove migliorativa, dall'Offerta tecnica (Allegato "B").

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Port Mobility la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
 - formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
 - fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;

- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure eventualmente concordate con Port Mobility;
 - vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.
 8. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, Port Mobility può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed effettuare – previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti – sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

Articolo 8

Corrispettivi del Servizio

1. Il corrispettivo dovuto da Port Mobility al Fornitore per l'erogazione del Servizio è determinato applicando ai prezzi unitari a base d'asta lo sconto unico riportato nell'Offerta economica (Allegato "C"), che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi determinati ai sensi del precedente comma 1 sono onnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto, dalla Scheda tecnica e, ove migliorativa, dall'Offerta tecnica.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio e alle singole attività che lo compongono prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio di cui al presente Contratto, alla Scheda tecnica (Allegato "A") e, ove migliorativa, all'Offerta tecnica (Allegato "B"); la corretta esecuzione del Servizio ai sensi del presente comma è verificata e attestata dal Direttore dell'esecuzione ai sensi del precedente articolo 6.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. I corrispettivi offerti, di cui al precedente comma 1, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto.
6. Port Mobility riconoscerà annualmente al Fornitore l'aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da Port Mobility in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gara).
4. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Port Mobility secondo la normativa vigente in materia, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____ Agenzia/Filiale _____ Codice IBAN _____.
5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il conto di cui al precedente comma 4 è "conto dedicato" ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge

136/2010.

6. Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
- a) Sig. _____, cod. fisc. _____ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
 - b) Sig. _____, cod. fisc. _____ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
7. Port Mobility, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia – Agenzia Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, Port Mobility applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
8. Port Mobility richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né Port Mobility potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, nella Scheda tecnica (Allegato "A") e/o, ove migliorativa, nell'Offerta tecnica (Allegato "B").

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Port Mobility le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Port Mobility potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Port Mobility, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate ai fini della stipula del presente Contratto e risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
13. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
14. Port Mobility si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto,

l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

15. Sulle somme dovute da Port Mobility al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 10

Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, oltre alle penali previste nella Scheda tecnica, PM potrà applicare al Fornitore anche le seguenti penali.
2. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui risulti che il Fornitore svolga il Servizio con un numero di autobus inferiore a quelli necessari per l'esecuzione del Servizio così come risultanti dalla richiesta di Port Mobility secondo le modalità indicate nella Scheda Tecnica, Port Mobility potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni ora o frazione in cui il Servizio risulti effettuato con un numero di autobus inferiore a quello previsto/richiesto. L'importo della penale si riferisce al singolo autobus mancante rispetto al numero previsto/richiesto; pertanto, detto importo verrà moltiplicato, oltre che per il numero di ore e frazione di ore dell'inadempimento, anche per il numero di autobus effettivamente adibiti in meno per l'erogazione del Servizio e delle singole prestazioni.
3. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, con riferimento alla singola giornata in cui il Servizio deve essere eseguito, nel caso in cui risulti che gli autobus adibiti al Servizio non abbiano l'alimentazione prescritta dalla Scheda tecnica (Allegato "A") e/o quella risultante dall'Offerta tecnica (Allegato "B"), Port Mobility potrà applicare al Fornitore una penale un importo pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni ora o frazione di ora di utilizzo di autobus non conformi alla richiamata prescrizione/offerta. L'importo della penale si riferisce al singolo autobus con alimentazione non conforme; pertanto, detto importo verrà moltiplicato, oltre che per il numero di ore e frazione di ore dell'inadempimento, anche per il numero di autobus non conformi adibiti all'erogazione del Servizio.
4. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui risulti che il Servizio è effettuato con autobus aventi un numero di posti totali inferiore a quello prescritto

nella Scheda tecnica (Allegato "A") e/o a quello risultante dall'Offerta tecnica (Allegato "B"), Port Mobility, per ciascun autobus di capacità inferiore utilizzato, potrà applicare al Fornitore una penale un importo pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni ora o frazione in cui il Servizio non è stato svolto conformemente a quanto al riguardo previsto nella Scheda tecnica e/o nell'Offerta tecnica.. L'importo della penale si riferisce al singolo autobus non conforme al numero minimo di posti prescritto/offerto; pertanto, detto importo verrà moltiplicato, oltre che per il numero di ore e frazione di ore dell'inadempimento, anche per il numero di autobus non conformi adibiti all'erogazione del Servizio.

5. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui risulti che il Servizio sia effettuato con un numero di autobus dotati di GPS o di altri dispositivi di controllo dei percorsi inferiore rispetto a quello risultante dall'Offerta tecnica (Allegato "B"), Port Mobility potrà applicare al Fornitore una penale un importo pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni ora o frazione in cui il Servizio che non è stato svolto conformemente a quanto al riguardo previsto nell'Offerta tecnica. L'importo della penale si riferisce al singolo autobus dotato dei detti dispositivi che non venga utilizzato rispetto a quanto previsto nell'Offerta tecnica; pertanto, detto importo verrà moltiplicato, oltre che per il numero di ore e frazione di ore dell'inadempimento, anche per il numero di autobus non conformi adibiti all'erogazione del Servizio.
6. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui risulti che il Servizio sia effettuato con un numero di autobus adibito al trasporto dei disabili inferiore al numero prescritto nella Scheda tecnica (Allegato "A") e/o al numero risultante dall'Offerta tecnica (Allegato "B"), Port Mobility potrà applicare al Fornitore una penale un importo pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni ora o frazione in cui il Servizio che non è stato svolto conformemente a quanto al riguardo prescritto nella Scheda tecnica e/o previsto nell'Offerta tecnica. L'importo della penale si riferisce al singolo autobus adibito al trasporto dei disabili che non venga utilizzato rispetto a quanto prescritto nella Scheda tecnica e/o previsto nell'Offerta tecnica; pertanto, detto importo verrà moltiplicato, oltre che per il numero di ore e frazione di ore dell'inadempimento, anche per il numero di autobus non conformi adibiti all'erogazione del Servizio.
7. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui risulti che il Fornitore non

utilizza ai fini dell'esecuzione del Servizio l'area di parcheggio/garage autorizzato risultante dall'Offerta tecnica (Allegato "B"), Port Mobility potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per ciascuna ora o frazione di ora in cui detta area/garage non venga utilizzata.

8. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di uno soltanto dei presupposti, delle modalità e delle condizioni per la sostituzione del Responsabile del contratto di cui al precedente articolo 5, comma 2, Port Mobility potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari ad Euro 100,00; nel caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui al medesimo articolo 5, comma 2, detta penale sarà applicata per ciascun giorno di preavviso concesso in meno a Port Mobility rispetto al detto termine.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da Port Mobility al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a Port Mobility nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di Port Mobility, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
10. Port Mobility potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Port Mobility potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo stimato di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3. Qualora venisse raggiunto tale limite, Port Mobility potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento

del maggior danno.

13. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Port Mobility a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di Port Mobility per un importo di Euro _____ (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di Port Mobility a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Port Mobility, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di Port Mobility a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Port Mobility verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di Port Mobility.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, Port Mobility ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che Port Mobility abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del

Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Port Mobility, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Port Mobility ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Port Mobility.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza, dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché dall'eventuale futura normativa di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 al menzionato Regolamento UE.

Articolo 13

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Port Mobility per porre fine all'inadempimento, Port Mobility ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che Port Mobility potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 5 (Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e

responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 20 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Codice Etico).

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, Port Mobility ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di Port Mobility di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Articolo 14

Recesso

1. Port Mobility ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo di Port Mobility, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, impianti o sedi, modifica delle aree in cui deve essere eseguito il Servizio;
 - c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in

materia di contrattualistica pubblica;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Port Mobility delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a Port Mobility; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di Port Mobility.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, Port Mobility ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Port Mobility.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di servizi.

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da Port Mobility, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di Port Mobility.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, ivi inclusi i danni da inquinamento, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Port Mobility e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne Port Mobility, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare a Port Mobility, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro _____ per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Port Mobility e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da Port Mobility.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Port Mobility azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Port Mobility, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, Port Mobility è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Port Mobility, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

Articolo 17

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Port Mobility avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Port Mobility né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

6. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Port Mobility può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 19

Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 20

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. PM tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed

esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da PM potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di PM, così come previsto dalla normativa vigente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati da PM, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto, in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di PM, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Il Fornitore prende atto che PM potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
7. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy e dell'art. 28 del Regolamento UE, inerenti l'esecuzione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali

necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le prestazioni oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

8. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
9. La finalità del trattamento è limitata all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by

design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;

11. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE "sicurezza del trattamento", il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle

misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

12. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
13. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti o coassicuratori è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
14. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; PM potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate PM potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, PM applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento diffida lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, PM potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

15. Il Responsabile del trattamento manleva e tiene indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
16. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
17. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;
18. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
19. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza

adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, PM diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, PM potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

20. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
21. Al termine della prestazione delle attività oggetto del Contratto, il Responsabile a seguito della richiesta di cancellazione o di restituzione formulata dal Titolare, si impegna: i) a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione, o ii) a restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
22. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
23. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

24. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. PM potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
25. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
26. Fermo quanto sopra, ove il Responsabile fosse tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali (o parte di tali dati) verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, deve informare il Titolare del Trattamento di tale obbligo giuridico, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico; il Titolare potrà autorizzare per iscritto il trasferimento nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR.
27. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti clausole e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento di cui sopra.
28. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli interessati. In tal caso, PM potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
29. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e

implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Articolo 21

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a Port Mobility per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 22

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla Procedura di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo

stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Port Mobility di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 23

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, Port Mobility - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il

rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

5. Port Mobility verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Port Mobility, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Fornitore, si riserva: **(i)** di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e **(ii)** di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

Articolo 24

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - f. al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni atte a determinare una causa di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - g. qualora prima della scadenza del Contratto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, venga aggiudicata la Gara di cui alla lettera b) delle premesse ed intervenga la stipula del relativo contratto.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e, limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere dalla a) alla f) che precedono, Port Mobility avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 25

Codice Etico

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata Port Mobility, che è consultabile sul sito internet di quest'ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Port Mobility e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, Port Mobility, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 26

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di Port Mobility non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima Port Mobility si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ___/___/___.

Port Mobility S.p.A.

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di

approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 5 (Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 19 (Foro competente), Articolo 20 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 22 (Trasparenza); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 24 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 25 (Codice Etico); Articolo 26 (Clausola finale).

Roma, li ___/___/___

IL FORNITORE

ALLEGATI

ALLEGATO "A" – Scheda tecnica;

ALLEGATO "B" – Offerta economica.